

Caso n. 4 del 27.10.2021

Gruppo: COLAIANNI

Componenti del gruppo: COLAIANNI Christian, CHIODINI Lorenzo, GIUNCHI Riccardo, LITTERINI Luca

Discussione in aula: sì no

Soluzione del caso:

1. Alla domanda, preoccupata, del mio assistito riguardo alla pena pecuniaria a cui andrà incontro, gli spiego come purtroppo non possa calcolare preventivamente la cifra esatta: infatti nonostante nell'**art. 135 c.p.** venga indicata una cifra pari a 250€ (post L.n. 94/2009; prima era 38€) corrispondente ad ogni giorno di pena detentiva, l'**art. 53 L.n. 689/1981** indica che spetterà al giudice, in seguito ad una valutazione della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare (**art 133-bis c.p.**), stabilire un valore giornaliero che non potrà essere inferiore a quanto indicato dall'art 135 c.p. e non potrà superare di 10 volte l'ammontare. La pena pecuniaria comminata sarà compresa tra 45.000 e 450.000€. Il giudice potrà inoltre disporre la rateizzazione della pena pecuniaria (**art. 133-ter c.p.**) fino a 30 mensilità.
2. Il ladro non risponderà del reato di furto ex **art. 624 c.p.** poiché mancano i requisiti tipici della sottrazione e dell'impossessamento. Risponderà invece di delitto tentato ex **56 c.p.**, inoltre si ritiene applicabile la circostanza aggravante comune di cui all'**art 61, n.5**. "Avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona.", il ladro con destrezza si è agevolato nella sua condotta grazie al luogo (la metropolitana) e le condizioni di questo (ora di punta). All'autore del delitto tentato si applica la pena stabilita per il delitto consumato, diminuita da 1/3 a 2/3. Per la ravvisabilità del diritto tentato furto non è necessaria l'esistenza della res furtiva, dovendosi avere riguardo alla situazione che l'agente si era prospettato al momento dell'azione criminosa; pertanto, non ricorre l'ipotesi del reato impossibile ex **art. 49 c.p.** quando la mancanza dell'oggetto cui tende l'agente sia soltanto temporanea ed accidentale (*Cass. n. 377 del 18.01.1994*). L'art. 49, 2° co. è da ritenersi non applicabile in quanto, nel caso di specie, non si tratta di un'inesistenza dell'oggetto materiale assoluta, ma di un'occasionale assenza dell'oggetto.

Il giudice tenuto conto dell'aggravante e del delitto tentato comminerà una pena di reclusione nel minimo da 3 a 6 mesi e nel massimo da 1 anno e 10 mesi a 3 anni. In più, una multa che nel minimo va dai 92 ai 154€ e nel massimo dai 309 ai 516 €. Pertanto, in sede di giudizio il ladro potrebbe godere dell'**art. 131-bis** "particolare tenuità del fatto" affinché venga meno la punibilità nei suoi confronti per il reato commesso.